



Spett.le ARPAE
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
Energia Emilia-Romagna, Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità Valutazioni Ambientali
aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le Regione Emilia-Romagna
Servizio VIPSA – Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. Spett.le Comune di San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Spett.le Città Metropolitana di Bologna
Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione del Territorio
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Invio a mezzo pec

Mezzano (RA), 27 giugno 2022

Prot. n. 178/22/TGreen

Oggetto: [Cod. pratica ARPAE n. 27836/2021 – Cod. Fascicolo Regione Emilia-Romagna n. 1317/30/2021]

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale disciplinato agli articoli da 15 a 21 della L.R. 4/2018 che recepiscono l'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e contestuale attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 nell'ambito del PAUR stesso, relativo alla costruzione ed all'esercizio di un *"HUB di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8.982 MWp e relative opere di connessione alla rete di distribuzione di e-distribuzione"*, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in località San Matteo della Decima – proponente Tozzi Green S.p.A.

- Dichiarazioni a seguito della prima seduta della Conferenza di Servizi Decisoria del 20 giugno 2022 relativa all'oggetto, tenutasi in modalità telematica tramite la piattaforma Google Meet.

La scrivente Tozzi Green S.p.A. con sede legale in Mezzano (RA) in Via Brigata Ebraica n. 50, C.F./P.IVA 02132890399, nella persona del suo Legale Rappresentate sig. Andrea Tozzi, a seguito di quanto emerso nel corso della prima seduta della Conferenza di Servizi Decisoria del 20 giugno 2022 relativa all'oggetto, tenutasi in modalità telematica tramite la piattaforma Google Meet, rappresenta quanto segue e **chiede che le dichiarazioni qui riportate facciano parte integrante del verbale della prima conferenza decisoria in oggetto.**

- **Coerenza con il Decreto Legislativo n. 199 art.20 comma 8.**

Quanto alla sussistenza di vincoli paesaggistici e culturali, essi non possono costituire ostacolo al positivo esito del procedimento.

L'art. 6, comma 2 del d.l. n. 50/2022 esige, infatti, che *"la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori"*.

Questa norma si coniuga con l'art. 20, comma 7 del d.lgs. 199/2021 che, a proposito degli impianti a fonti rinnovabili, stabilisce: *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

Quindi, l'art. 6, comma 2 del d.l. n. 50/2022 e l'art. 20, comma 7 del d.lgs. n. 199/2021 sono nel senso che anche l'esito dei procedimenti riguardanti i progetti che non ricadono interamente in aree già qualificate idonee *ex lege* deve, in linea di principio, essere positivo: dovranno casomai venire stabilite prescrizioni che permettano la tutela degli interessi paesaggistici e culturali, i quali possono essere ostativi solo in ipotesi di *"stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela"* e cioè in casi del tutto eccezionali.

Lo confermano, tra l'altro, le recenti ordinanze del TAR Bologna, Sezione Seconda, n. 304 e n. 306 del 9 giugno 2022.

Peraltro, l'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e l'art. 6 del d.l. n. 50 del 2022 comportano il superamento delle precedenti previsioni generali, statali e regionali, in tema di aree idonee, non idonee, o idonee con vincoli e condizioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tanto che l'art. 57 del d.l. n. 50/2022 ne stabilisce l'applicazione anche ai procedimenti in corso.

Questo significa che anche al di fuori delle aree già qualificate idonee *ex lege* nell'attuale momento storico è, di regola, possibile realizzare impianti di produzione

di energia da fonti rinnovabili. In sostanza, anche le aree non già qualificate idonee *ex lege* sono, tuttavia, potenzialmente idonee all'esito degli appositi procedimenti amministrativi.

In questo senso si è attivata Tozzi Green che, attraverso la presentazione dell'istanza di PAUR, ha inteso concentrare nello stesso procedimento la considerazione di tutti gli interessi ambientali, paesaggistici e territoriali, anche ai fini delle opportune varianti urbanistiche.

In sostanza, il procedimento avviato da Tozzi Green è proprio finalizzato, per la sua complessità e per l'unitarietà dei profili considerati, a permettere la realizzazione del progetto in aree non già qualificate idonee *ex lege*.

▪ Status procedimento di formazione del PUG

Il Comune di San Giovanni in Persiceto sostiene di non aver avviato il procedimento per l'approvazione del PUG in quanto tale avvio interverrebbe solo con l'assunzione della proposta di piano ai sensi dell'art. 45, comma 2 della legge regionale n. 24/2017. Tuttavia, a quanto consta, l'oggetto della delibera della Giunta n. 53 del 16 aprile 2021 è *"Avvio del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) – Attivazione della consultazione preliminare ai sensi dell'art. 44 della l.r. 24/2017"*.

Peraltro, l'art. 4, comma 4 della legge regionale – recante la disciplina transitoria che Tozzi Green chiede di applicare – rinvia al comma 1 del medesimo art. 4 che a sua volta richiama l'art. 3, comma 1 della legge regionale, il quale prevede che i Comuni *"per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla presente legge avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di quattro anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi"*.

Dunque, l'art. 4 rinvia all'art. 3, comma 1 e non all'art. 3, commi 2 e 3 cui invece si riferisce il Comune nel corso della Conferenza di Servizi: l'art. 3, comma 1 è più ampio e, a differenza dei commi 2 e 3, non contiene rinvii all'art. 45, comma 2. Questo spiega perché il Comune ha intitolato la delibera della Giunta n. 53/2021 *"Avvio del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG)"*.

Pertanto, per i fini dell'art. 4 della legge regionale, il processo di adeguamento della pianificazione deve ritenersi avviato anche con la fase della consultazione preliminare di cui all'art. 44 della legge regionale e non solo con l'assunzione della proposta di piano.

Del resto, l'art. 43, comma 1 della legge regionale afferma che *"Per l'approvazione del PUG e di tutti i piani territoriali e delle relative varianti trova applicazione il procedimento disciplinato dal presente capo"* (capo III) che all'art. 44 disciplina, appunto e per prima cosa, la consultazione preliminare.

Ad ogni modo, se la tesi del Comune è che il procedimento preordinato all'approvazione del PUG non è ancora stato avviato, questo non cambia le conclusioni di cui al parere legale del 19 aprile 2022.

Infatti, l'art. 4, comma 4 della legge regionale stabilisce che entro il termine di cui al comma 1 (31 dicembre 2021) possono venire adottati gli atti ivi elencati tra cui *"i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica"* e il comma 5 precisa che essi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2023 (comma 5).

Dunque, la conclusione del procedimento speciale avviato entro il 31 dicembre 2021 può avvenire fino al 31 dicembre 2023, senza che la legge regionale subordini ciò all'avvio del procedimento di approvazione del PUG.

Questo è confermato dagli Indirizzi attuativi allegati alla delibera della Giunta regionale n. 194/2022 che alla fine del paragrafo 4 precisano come, *"nei Comuni che non abbiano avviato l'iter approvativo del PUG"*, le previsioni relative agli ambiti di espansione previste nei piani previgenti sono decadute dal 1° gennaio 2022 *"se per esse non è stato formalmente avviato l'iter approvativo del necessario piano attuativo"* entro il 31 dicembre 2021. La stessa cosa è ripetuta in conclusione del paragrafo 5: *"nei Comuni che non abbiano attivato tempestivamente il procedimento di approvazione del PUG, gli ambiti in espansione per i quali non sia stato avviato l'iter approvativo dei piani attuativi hanno perduto in via definitiva ogni potenzialità edificatoria"*.

Come illustrato nel parere del 19 aprile 2022, l'art. 4, commi 4 e 5 equipara l'adozione dei piani attuativi al deposito delle istanze relative ai procedimenti speciali di cui al comma 4, lett. e), purché entrambi intervenuti entro il 31 dicembre 2021. In considerazione di quanto sopra, poiché l'istanza di PAUR della Tozzi Green è stata presentata entro il 31 dicembre 2021, essa – in base all'art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 24/2017 e agli Indirizzi attuativi allegati alla delibera della Giunta regionale n. 194/2022 – rientra nella disciplina transitoria di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 24/2017, anche qualora il Comune di San Giovanni in Persiceto ritenga di non avere avviato il procedimento per l'approvazione del PUG.

▪ **Sinergie e priorità adottate per il territorio di San Matteo della Decima**

Relativamente alle strategie prioritarie per il territorio individuate dal comune, si ribadisce quanto già trattato al punto 6 della *"Lettera di accompagnamento alle integrazioni"* inviata in data 19.04.2022.

Si ritiene che il progetto presentato dalla scrivente società non apporti aggravio alle criticità del territorio già presenti e/o impedimenti ad attività a strategie prioritarie, ma possa costituire un'opportunità di sviluppo e ricerca sia per il territorio comunale che per la Regione Emilia-Romagna.

Di seguito una breve sintesi delle strategie adottate per la frazione di Decima propedeutiche all'approvazione del PUG e relativa disanima a favore del progetto presentato:

a) *Limitare eventuali trasformazioni esterne al territorio urbanizzato ad interventi adiacenti ai centri principali, solo nell'ambito di puntuali interventi di riqualificazione dell'esistente;*

Si ritiene che l'intervento proposto, avviato mediante PAUR in data 13 ottobre 2021 con procedimento speciale che comporta variante urbanistica, faccia rientrare l'area in oggetto all'interno del territorio urbanizzato del PUG stesso senza quindi generare un aggravio al perimetro di territorio urbanizzato.

b) *Consolidare il sistema dei servizi, con interventi puntuali di completamento e integrazione dell'offerta soprattutto nell'abitato di San Matteo della Decima, tenendo in particolare conto della nuova domanda legata alla crescita della popolazione anziana;*

Si ritiene che l'opportunità di implementare il trasposto pubblico urbano alimentato a idrogeno possa essere considerata come integrazione dell'offerta a servizio della popolazione anziana in crescita all'interno del Comune di San Giovanni n Persiceto. Inoltre, come da schema di convenzione consegnato, il proponente si impegna a rendere disponibili per 10 anni, decorrenti dalla data di completamento dei lavori, alcune aree dell'HUB di ricerca H2 che possono essere sfruttate per offrire servizi agli anziani per attività ricreative mediante il servizio di trasporto gratuito garantito dagli autobus alimentati ad idrogeno.

c) *Mitigare il rischio idraulico attraverso interventi di superamento delle criticità esistenti;*

L'intervento proposto, così come meglio descritto nella relazione "P.2.5 – Relazione idraulica", considera un massimo battente omogeneo sull'area di circa 50 cm; si è ipotizzato che la sottrazione volumetrica possa essere pari a circa 500 mc (in realtà, potrebbe essere decisamente inferiore). Pur ritenendo non particolarmente significativa tale sottrazione volumetrica rispetto alle dinamiche esondative e le volumetrie di cui alle mappature di P.G.R.A., il progetto prevede il rialzamento del piano di posa dei nuovi manufatti di un'altezza pari a circa 1 metro rispetto al piano campagna attuale e la compensazione dei volumi sottratti (limitatamente a quelli relativi a settori rialzati del centro di ricerca) mediante sbassamento andante del piano campagna nell'area di installazione dell'impianto fotovoltaico. A tale scopo è infatti prevista una sistemazione di tutta l'area oggetto di intervento con abbassamento del terreno di circa 10 cm sulla porzione ove saranno installati i pannelli fotovoltaici e contestuale adeguamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche. Questo intervento prevede uno scavo di circa 8.200 mc. Si ritiene che tale volumetria possa essere "sfruttata" anche ai fini della compatibilità idraulica ai

sensi del P.G.R.A. quale aumento significativo della capacità di invaso, ben superiore ai circa 500 mc richiesti.

d) Incrementare la resilienza del territorio rispetto ai fenomeni dell'isola di calore;
Al fine di incrementare la resilienza del territorio rispetto ai fenomeni dell'isola di calore, si prevede la piantumazione di innumerevoli e diverse specie arboree, da decidere in accordo con Soprintendenza e Comune, sia per la riduzione dell'effetto isola di calore che per la valorizzazione dell'aspetto ecologico e paesaggistico.

e) Limitare ulteriori trasformazioni del territorio rurale con attività non connesse all'agricoltura e favorire l'eliminazione dell'edificato incongruo;

Si rimanda a quanto già indicato al punto a) in merito al considerare tale terreno agricolo. Si specifica inoltre che, a fine vita dell'impianto fotovoltaico (20 anni) si può decidere per il rinnovo dell'impianto e continuare la produzione di idrogeno ed energia elettrica o ripristinare l'area occupata dai pannelli alle condizioni originali e dedicarla alle coltivazioni agricole. Il fabbricato ad uso laboratorio e distributore potranno essere ri-funzionalizzati in base alle nuove esigenze future.

f) Ricucire il sistema delle aree protette consolidato con gli elementi di valore ecologico paesaggistico tra l'asse Reno – Samoggia e San Matteo della Decima;
Si rimanda alla risposta sopra riportata al punto d)

g) Promuovere le attività agricole multifunzionali nell'ambito di un circuito di area vasta.

Il progetto promuove indirettamente le attività agricole, poiché il corrispettivo per la disponibilità delle porzioni di suolo in cui le opere vengono insediate costituisce un reddito aggiuntivo per il proprietario, imprenditore agricolo, che può essere utilizzato per implementare la sua attività agricola in essere su altri fondi e rilanciarla con nuovi investimenti. La realizzazione dell'impianto può dunque contribuire, in tal modo, se pur indirettamente, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale del paesaggio rurale.

▪ Tutela del Canale di Cento

A detta del Comune la trasformazione dell'area andrebbe a snaturalizzare il paesaggio e la mitigazione inserita, consistente solo in una piccola fascia prospiciente la strada e nelle piantumazioni perimetrali, non è sufficiente a garantire la tutela prevista con la fascia di rispetto di 150 m del canale di Cento.

Il canale di Cento è un bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142, comma c), del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani), secondo il quale sono assoggettati per legge a vincolo paesaggistico "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

L'inclusione dei corsi d'acqua nelle categorie di beni vincolati per legge a prescindere dalla effettiva loro rilevanza paesaggistica, già prevista dalla Legge Galasso (L. 431/1985), comporta che le eventuali trasformazioni territoriali relative **ai corsi d'acqua - o alle relative fasce di tutela** - rientranti negli elenchi redatti ai sensi del citato Regio decreto n. 1775/1933, **sono possibili** ma subordinate all'applicazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. A seguito dell'approvazione del Testo Unico 490/1999, la Regione Emilia-Romagna ha avviato, in collaborazione con le Province, la ricognizione dei corsi d'acqua rientranti negli elenchi delle acque pubbliche presenti sul territorio regionale, al fine di verificare l'effettivo valore paesaggistico di ognuno di essi. Il canale di Cento è stato confermato di interesse paesaggistico non già in considerazione del suo valore naturalistico o ecologico -pressoché nullo visto che anche la carta del sistema ecologico del PSC (Tav. PSC.SG/T.3) non lo menziona e viste anche le attuali condizioni in cui versa nello specifico luogo in esame- ma in considerazione del suo valore storico, *"un valore storico-culturale in quanto costituiscono un segno territoriale riconoscibile e significativo tramandatosi nel tempo (es. centuriazione)"* (DGR Delibera Num. 143 del 04/02/2019), valore che altresì è stato ampiamente documentato e riconosciuto nella relazione paesaggistica allegata al progetto.

Nel cogliere e riconoscere tale valore - così come è ampiamente documentato dalla relazione paesaggistica (cfr. Capitolo 1) - e nel proporre anzi una visione tesa a rilanciarlo su altri piani rispetto a quello storico documentale (su quello ecologico ad esempio) il progetto:

non interferisce direttamente con il canale, non ne modifica il tracciato o interviene in alveo - non intaccando quindi la trama storica della centuriazione (per quanto nei secoli il canale sia stato deviato più volte)-, non opera trasformazioni irreversibili né produce consumo di suolo nella fascia di rispetto del bene - in quanto l'installazione dei pannelli fotovoltaici non impermeabilizza il suolo sottostante-, e invece prevede una rinaturalizzazione dell'argine con inserimento di specie igrofile, autoctone, coerenti con quanto prescritto anche dal regolamento del verde del Comune di San Giovanni in Persiceto, la cui scelta, anche nel merito delle specie, garantisce criteri di compatibilità con il contesto e può comunque essere oggetto di concertazione; offre grazie a queste opere a verde, una schermatura (viste le premure manifestate in tal senso) dalle direttrici visuali del canale e della strada di Cento (cfr. relazione paesaggistica paragrafo delle interferenze sceniche-panoramiche), e consente inoltre di mantenere una fascia che possa essere dedicata ad una percorrenza pedonale lungo il canale, elemento utile alla valorizzazione culturale e paesaggistica del bene in oggetto.

La fascia di rispetto del canale oltre la zona di ri-vegetazione che il progetto prevede come filtro con il bene tutelato, risulterebbe dunque occupata da una porzione

dell'impianto (le stringhe di pannelli fotovoltaici e non edifici) coerentemente con la destinazione cui si vuole vocare l'area con l'intervento proposto.

In relazione invece al complesso di misure di integrazione paesaggistica e opere a verde che il progetto propone, così come illustrato nella relazione paesaggistica (premessa, riferimenti normativi, capitolo del progetto), si ribadisce la coerenza di quanto previsto tanto sul piano storico morfologico, quanto su quello ecologico e simbolico. Nel rispetto dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP, 2000) e delle Linee guida per la sua attuazione (CmRec 2008.3) le opere sono mirate all'inserimento e non alla occultazione dell'impianto per le energie rinnovabili, non intaccano la maglia della centuriazione, non intervenendo di fatto sugli assi ordinatori dei campi ma sull'orditura interna al campo che era lo spazio di orditura dei raccolti e che secondo logiche funzionali proprie dell'agricoltura da secoli è lecito che vari in funzione della massimizzazione del "raccolto", che in questo caso con l'idonea trasposizione di tempi e di senso, è l'energia solare. I filari arborei che si inseriscono seguono gli assi ordinatori esistenti. Per quanto oggi siano perlopiù assenti, fatto dovuto ad un deterioramento, abbandono e degrado del tessuto rurale storico, hanno sempre fatto parte dell'equipaggiamento vegetale del paesaggio agricolo della pianura, pertanto non possono dirsi elementi estranei.

La gestione dei confini del lotto con le stringhe vegetate, oltre a dare coerenza morfologica all'intervento in planimetria (per quanto va sottolineato che la visione zenitale o dall'alto dell'intervento non è mai possibile a meno di effettuarla da satellite) massimizzano la quota di verde che si va ad inserire rispetto alle "schermature" richieste. Introducono dunque maggiore compagine vegetale a beneficio anche della qualità dell'aria, oltre a offrire un tipo di schermatura più varia, più interessante sul piano visuale ed anche più "inclusiva", fatto non banale in un territorio come il presente dove vi sono le storiche "partecipanze". Analizzando il piano di qualità simbolica e della coerenza dei valori del progetto con quelli del territorio - che sono questioni paesaggistiche- si continua a ritenere infatti che sia importante non nascondere l'intervento alla cittadinanza ma rivelarlo, spiegarlo e con le giuste misure, nel rispetto delle varie sensibilità, anche mostrarlo per coadiuvare una proficua integrazione piuttosto che un sentimento di rigetto tipico di un atteggiamento NIMBY che oltre ad essere obsoleto è quanto mai controproducente in un momento storico come quello attuale.

Anche in relazione alla critica mossa dal Comune (dirigente del verde) relativamente al fatto che il progetto "sottragga suolo agricolo e produca consumo di suolo", si rammenta inoltre che, dall'essere parte integrante del territorio rurale, l'area di progetto ha mutato la sua vocazione nel tempo perdendo progressivamente parte di tutti quei caratteri e dell'infrastrutturazione rurale (con il relativo equipaggiamento vegetale e arboreo), sino ad arrivare alle disposizioni della **pianificazione locale** che la inquadravano in un regime differente da quello di uso

agrario. L'area d'intervento afferiva nel suo complesso a due differenti ambiti: l'areale maggiore compresa in una zona classificata come **"Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi" (APR.SG_I)**, mentre quello minore in **"Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali" (ARS.SG_V)**. Tali previsioni del piano comunale avevano come logico e naturale presupposto la valutazione da parte del Comune che tali vocazioni fossero compatibili con la qualità paesaggistica del luogo e con la tutela del valore del bene paesaggistico in questione.

Sono ambiti soggetti al POC e dovrebbero svilupparsi in maniera compatta, in continuità con i tessuti adiacenti, "senza soluzione di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti" (PSC, NN. TT. A., art.34, c.1). La norma specifica anche che "il POC può recepire specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art.18 della L.R. 20/00 (art.34, c.3). Il comma 5 dello stesso articolo fa delle precisazioni importanti in termini di destinazione d'uso delle nuove costruzioni, indicando che "è ammessa la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. La realizzazione di impianti fotovoltaici che utilizzano una ST (superficie totale, n.d.r.) è superiore a 2000 mq (parchi fotovoltaici) è subordinata alla predisposizione di uno studio che valuti anche gli aspetti di impatto ambientale di inserimento paesaggistico"; **l'impianto di progetto rientra ampiamente in questa categoria.**

Gli "ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali" (ARS), sono quegli ambiti "potenzialmente oggetto di trasformazione urbana, finalizzati ad espandere il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale e/o ad incrementare il sistema delle dotazioni territoriali. Come per gli APR descritti sopra, valgono le stesse indicazioni derivanti dal POC, di compattezza dell'espansione, senza soluzione di continuità; lo stesso POC può sempre "recepire specifici accordi di pianificazione con privati" (PSC, NN. TT. A., art.32, c.3).

Di fronte alle Misure di integrazione messe in atto dal progetto, vista la alternativa vocazione delle aree prevista dal Comune si ritiene infondata tanto la critica mossa relativamente al consumo di suolo (sarebbe maggiore quello di una previsione residenziale), tanto quelle relative alla snaturalizzazione della qualità del paesaggio e alla incompatibilità con la fascia di rispetto del vincolo. Si ritiene invece necessario ricevere precisa specifica delle motivazioni per le quali l'intervento infici la qualità paesaggistica (e non solo l'attuale percezione visuale dei luoghi, visto che le due cose non sono equivalenti e la qualità di un paesaggio non è valutabile solo sul piano scenico) o il rispetto dei beni paesaggistici e delle misure ritenute invece idonee a superare queste criticità il tutto ovviamente in coerenza con gli strumenti e le previsioni vigenti. Questo al fine di poter valutare la flessibilità del progetto e a non precludere al territorio la dotazione di un impianto di energia rinnovabile che è servizio di pubblica utilità e che mira all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

▪ **Essenze previste per la piantumazione**

Il Comune afferma che “la piantumazione del biancospino è vietata da almeno 20 anni”, inoltre pur dichiarando di prevedere essenze autoctone piantumiamo l'asiatico che a loro parere non è di quelle zone. Le alberature previste ombreggerebbero l'impianto. Coerente con i principi ordinatori del territorio agricolo, la nuova tessitura in progetto non può ritenersi incongrua, tutt'altro, costituisce una lecita variazione sul tema dettata da esigenze funzionali di massimizzazione del risultato auspicato. Tale variazione viene valorizzata dalla prosecuzione delle stringhe fotovoltaiche in stringhe vegetate ricercando dunque un effetto di dissolvenza, di progressiva “naturalizzazione” dell'opera artificiale per avvicinarne le fattezze a quelle del contesto agricolo. Questa soluzione, concettualmente preferibile a quella della bordatura di recinzione, sul piano pratico ha altresì il beneficio di: inserire una percentuale di vegetazione ampiamente maggiore, contribuire maggiormente alla dissolvenza dell'opera pur consentendo alcuni scorci, scongiurare l'interferenza di ombre portate dalla vegetazione sui pannelli (grazie appunto al medesimo allineamento). Le alberature previste, infatti, saranno posizionate ad una distanza tale da non interferire con le stringhe fotovoltaiche.

Così come è stato ampiamente argomentato tanto in fase di proposta progettuale quanto nel corso della conferenza dei servizi, la struttura compositiva delle opere a verde di progetto consente una grande flessibilità nella scelta e nella eventuale rotazione delle specie arbustive ed erbacee. Di fronte alle critiche mosse riguardo alle indicazioni di specie proposte, preme sottolineare che le specie vegetali suggerite, tra cui il biancospino appunto, sono state selezionate tra quelle indicate (e dunque logicamente ritenute idonee) all' art. 9 del Regolamento del Verde del Comune di San Giovanni in Persiceto approvato con deliberazione consiliare nr. 88 del 30/10/2012. Si ribadisce che in relazione alla scelta delle specie il progetto garantisce idonea flessibilità. A riprova di questa flessibilità capace di non snaturare il senso del progetto, si ricorda che nella prima proposta progettuale le specie proposte erano differenti, richiamavano direttamente le colture agricole con un riferimento diretto a specie oleaginose impiegate anche per la produzione di energia. La critica mossa alla prima versione del progetto delle OO.VV. si concentrò solo sul piano della percezione visiva, e portò alla richiesta di inserire specie non stagionali, che assicurassero una copertura visuale, una schermatura persistente nell'arco dell'anno. In ottemperanza a ciò sono state inserite specie capaci di assicurare questa prestazione nel corso dell'anno, accuratamente scelta tra quelle che il Comune stesso indica come compatibili, ovvero quelle contenute nel regolamento del Verde.

Anche in questo caso preme sottolineare come le valutazioni di compatibilità e di qualità paesaggistiche dell'opera, nel complesso delle opere di integrazione paesaggistica che propone, espresse dal Comune tengano conto della sola dimensione di interferenza visuale senza tenere dunque in considerazione la dimensione sistemica della qualità paesaggistica e i più recenti orientamenti e principi derivanti dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

▪ Consumo d'acqua

A fronte di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi si precisa che la maggior parte dei consumi idrici stimati sono attribuibili ai servizi dell'Hub di ricerca. Per quanto riguarda la produzione di idrogeno, il consumo di acqua previsto di circa 2 mc/giorno è stato stimato sulla base delle specifiche tecniche dell'elettrolizzatore, che prevede un approvvigionamento di acqua osmotizzata pari a 72 lt/h, necessari per produrre 85 Nm³/h di idrogeno verde.

Per ridurre i consumi e limitare quindi lo scarto di acqua dell'impianto ad osmosi, si può prevedere la sostituzione dell'impianto valutato in fase di progetto con un sistema più performante che garantisca un rendimento medio maggiore. Utilizzando, ad esempio, un impianto con rendimento medio del 75% si andrebbe a ridurre notevolmente il consumo di acqua necessaria per l'alimentazione dell'elettrolizzatore e il relativo scarto.

Il filtrato di scarto dall'impianto osmosi potrà essere riciclato e impiegato in alternativa a quanto già ipotizzato nella valutazione anche nei servizi igienico-sanitari dell'Hub (acque di scarico dei WC).

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, la società propone di valutare ulteriori soluzioni per ridurre il carico in ingresso nelle ore di punta, quali ad esempio lo stoccaggio dell'acqua in ingresso all'impianto in serbatoio dedicato da riempire in periodi di minor carico sull'acquedotto (es.: orario notturno).

Sulla base delle osservazioni emerse in Conferenza si precisa che il dato di 1,2 litri/s (corrispondente a 4,32 mc/h) è stato valutato cautelativamente come portata massima di picco richiesta. Sulla base delle norme UNI EN 806:2008 (*Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano*) si può ragionevolmente stimare un consumo medio di acqua di circa 20 litri al giorno a persona per l'utilizzo dei servizi dell'Hub di ricerca. Considerando una capienza massima di 25 persone all'interno della struttura si può stimare un consumo medio giornaliero di circa 500 litri di acqua.

Per quanto sopra riportato, e in seguito a quanto emerso durante la Conferenza dei Servizi in merito all' eventuale impatto idrico del progetto, il proponente dichiara che, a fronte di un utilizzo di un sistema ad osmosi più performante e a seguito della rimodulazione dei calcoli sul consumo di acqua a servizio dell'Hub di ricerca, la stima

dell'approvvigionamento idrico per l'intero impianto sarà di circa 1.300 litri al giorno.

▪ **Alternative di localizzazione**

Si deve innanzitutto sottolineare che il requisito indispensabile per presentare istanza di autorizzazione per un'iniziativa, quale quella in esame, è la disponibilità immobiliare dell'area sulla quale si prevede l'intervento e dunque la volontà del proprietario di decidere a cosa destinare il proprio terreno. Se è pur vero che nello studio di impatto ambientale non sono state espressamente illustrate le alternative localizzative, la scelta dell'area oggetto di intervento sottende tutta una serie di valutazioni sito specifiche che la società ha effettuato anche per altre aree nel territorio comunale quali ad esempio la disponibilità immobiliare, la presenza di vincoli ostativi alla realizzazione di impianti FER, la dimensione, l'esistenza di strutture seppur non attive ma non compatibili con la realizzazione delle opere in esame e le aree già escluse ai sensi della DAL n.28/2010 (valutate nel momento in cui è stato depositato il progetto ottobre 2021). Al punto 8 della *"Lettera di accompagnamento alle integrazioni"* inviata in data 19.04.2022, alla quale si rimanda e che qui si intende interamente riportata, sono state illustrate puntualmente le motivazioni per le quali non è stato possibile prendere in considerazione i comparti indicati dal Comune.

Le aree produttive esistenti, contenenti elementi di degrado, come ad esempio tetti in eternit dei capannoni abbandonati e/o industriali, non sono congeniali alla localizzazione di iniziative simili a quella in esame che, per loro natura, necessitano di superfici libere continue e compatte di almeno 9 ha, attigue alle infrastrutture viarie principali (Distributore di idrogeno).

▪ **Distanza dell'impianto dall'area di connessione**

Il comune afferma la non sostenibilità del progetto poiché lontani dalla CP di E-distribuzione, il che comporta interventi sulla strada per 9 km.

Si precisa che la definizione del punto di connessione alla rete elettrica nazionale di impianti di produzione non spetta al proponente ma viene definita dal gestore di rete in funzione della posizione dell'impianto e della disponibilità della rete. Inoltre, i lavori sulla viabilità, per consentire la posa del cavidotto, sono a carico del proponente, con conseguente ripristino e miglioramento del manto stradale comunale.

▪ **Posizionamento dell'HUB e coerenza dell'hub con il PSC di San Giovanni in Persiceto**

L'hub di ricerca, l'impianto fotovoltaico e l'area di produzione di idrogeno sono tre parti fondamentali, tutte interconnesse tra di loro, ideate come un unico progetto,

pertanto, l'edificio non può che essere collocato sulla stessa area degli altri due elementi.

Inoltre, l'HUB di ricerca è coerente con il PSC del Comune, di cui si riporta di seguito l'elenco delle destinazioni d'uso previste al comma 5 dell'art 34 del vigente PSC (Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi APR):

“Le destinazioni d'uso da insediare negli ambiti APR sono definite dal POC, nel rispetto delle seguenti indicazioni, con le limitazioni eventualmente più restrittive, stabilite nelle schede di cui al successivo comma 15:

U.4.b Esercizi commerciali di vicinato

U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari

U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari

U.7 Pubblici esercizi

U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti

U.9 Attività commerciali al ' ingrosso, magazzini, depositi

U.10 Locali per lo spettacolo

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.12 Attività terziarie e direzionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.13b Piccole officine e laboratori artigianali

U.14 Artigianato di servizio agli automezzi

U.15 Attività artigianali e industriali

U.16 Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero

U.18 Attività di rottamazione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti, lavorazione inerti

U.19 Attività di rimessaggio veicoli

U.21 Attrezzature sportive

U.27 Attrezzature per la mobilità

U31 Distributori di carburante.

Negli ambiti APR non è ammesso l'insediamento di nuove attività classificate a rischio di incidenti rilevanti e di nuove attività produttive idroesigenti con consumo annuo superiore a 300.000 mc, non alimentate da acque superficiali convenientemente trattate o da acque specificamente convogliate per usi industriali.

Negli ambiti APR, in attesa della formazione del POC per l' attuazione degli interventi di espansione del tessuto urbano per attività produttive, è ammessa la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. La realizzazione di impianti fotovoltaici che utilizzino una ST superiore a 2.000 mq (parchi fotovoltaici) e subordinata alla predisposizione di uno studio che valuti anche gli specifici aspetti di impatto ambientale e di inserimento paesaggistico.

Si evidenzia pertanto come, non solo l'HUB fosse coerente con le previsioni del PSC vigente, ma anche l'installazione di impianti rinnovabili destinati alla produzione di energia elettrica.

▪ Destinazione alternativa per coltivazione grano

Il Comune ha sottolineato che dato il contesto geopolitico attuale sarebbe preferibile destinare le aree in oggetto per le coltivazioni di grano.

Attualmente però unitamente alla preoccupazione legata alla fornitura di materie prime alimentari emergono fortemente le problematiche legate ai cambiamenti climatici ed all'approvvigionamento di energia. L'iniziativa in esame risponde ad entrambe queste due esigenze. Alla prima contribuisce direttamente nella direzione di incrementare l'autonomia energetica nazionale. La distribuzione disuniforme di risorse fossili sul globo implica la dipendenza di alcuni Paesi da altri per la fornitura di materie prime energetiche. Al contrario, la fonte solare, disponibile in Emilia-Romagna, non è soggetta a rischi geopolitici né tantomeno comporta costi di approvvigionamento e trasporto. Nel mix produttivo, dunque, l'energia fotovoltaica aumenta l'indipendenza energetica del nostro paese e contribuisce a ridurre l'importazione di energia dall'estero.

Per quanto riguarda la produzione alimentare, il progetto contribuisce indirettamente fornendo apporto economico all'attività agricola. Il corrispettivo per la disponibilità delle porzioni di suolo in cui le opere vengono insediate costituisce infatti, un reddito aggiuntivo per il proprietario, imprenditore agricolo, che può essere utilizzato per implementare la sua attività agricola in essere su altri fondi e rilanciarla con nuovi investimenti. La realizzazione dell'impianto può dunque contribuire, in tal modo, se pur indirettamente, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale del paesaggio rurale.

▪ Bilancio energetico

In relazione al rapporto esistente tra l'impianto fotovoltaico e l'attività principale di produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione, è stato puntualmente dimostrato il rapporto tra l'andamento nel tempo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e quella utilizzata in relazione alla produzione dell'idrogeno (*cf. integrazioni del 19/04/2022 alle quali si rimanda per i dettagli*). Il progetto è stato analizzato sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della fattibilità finanziaria, che sono gli elementi principali al fine di valutare un investimento. Partendo dal dato fisso di un elettrolizzatore della potenza installata di 500 kW è stato dimostrato che considerando un impianto fotovoltaico della potenza di:

- 1 MWp si garantisce per tutto l'anno la disponibilità di idrogeno per un solo autobus giornaliero, con un rientro di investimento di circa 141 anni;
- 4 MWp si garantisce per tutto l'anno la disponibilità di idrogeno per due autobus giornalieri, con un rientro di investimento di circa 18 anni;
- 8,982 MWp si garantisce per tutto l'anno la disponibilità di idrogeno per tre autobus giornalieri, con un rientro economico di investimento di circa 11 anni.

Comparando i dati appena riportati è immediato constatare che l'impianto è economicamente e tecnicamente sostenibile se, a fronte dei 500 kW di idrogeno, vengono realizzati 8,982 MWp di fotovoltaico, considerato che il ciclo di vita dell'impianto è di circa 20 anni. Risulta evidente che la riduzione della taglia d'impianto comprometterebbe irrimediabilmente la fattibilità tecnico economica dell'iniziativa non permettendo di realizzare né:

- l'hub di ricerca;
- l'area di produzione, di stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno alimentati dall'impianto stesso;
- di espandere in un futuro, la produzione e lo stoccaggio di idrogeno, qualora la domanda fosse superiore a quella iniziale.

▪ Stima dei costi di realizzazione del cavidotto

I costi di realizzazione del cavidotto sono stati stimati sulla base dell'esperienza che Tozzi Green ha maturato in 30 anni di attività nel settore delle rinnovabili ed alla luce dei circa 700 MW realizzati, nel tempo, per conto proprio e per conto terzi. È del proponente l'onere di prendersi carico sia dei costi di realizzazione del cavidotto che del ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, se gli Enti ritengono insufficiente lo spessore di asfalto previsto da progetto, possono indicare nelle prescrizioni lo spessore che ritengono opportuno.

Distinti saluti

Tozzi Green S.p.A.
Legale Rappresentante
Andrea Tozzi

